

### **13.3 IL CONSEGNETARIO**

#### **13.3.1 Soggettività giuridica**

L'articolo 6 del *Regolamento* dà la seguente definizione di consegnatario: *“Gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle consequenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia. Essi sono posti alla dipendenza del dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi necessari per il funzionamento delle Amministrazioni dello Stato. Negli uffici privi del dirigente, il consegnatario è posto alle dipendenze del titolare dell'ufficio”*.

I consegnatari dei beni mobili, appunto *“agenti contabili per debito di vigilanza”*, non sono tenuti alla resa del conto giudiziale, ai sensi delle disposizioni recate dall'art. 32 del RCGS.

#### **Codice identificativo del consegnatario**

Il DRGS, con la circolare n. 30 dell'8 ottobre 2007, ha chiarito che ad ogni consegnatario deve essere attribuito, da parte dell'ufficio riscontrante, un unico codice identificativo e, quindi, i consegnatari interessati e le Ragionerie Territoriali avranno cura di porre in essere le attività del caso al fine di ottenere l'univoca esistenza di un codice per ciascun consegnatario, il quale, a sua volta, deve rendicontare in ordine ad un'unica gestione contabile. Nel caso in cui le Ragionerie Territoriali rilevino un'eventuale duplicazione, avranno cura di porre in essere le attività del caso al fine di ottenere l'univoca esistenza di un codice per ciascun consegnatario, il quale, a sua volta, deve rendicontare in ordine ad un'unica gestione contabile.

#### **Consegnatario di beni in dotazione ad uffici diversi**

Qualora nel corso dei riscontri effettuati dovesse emergere che una stessa persona fisica abbia avuto il conferimento dell'incarico di consegnatario di beni in dotazione ad uffici diversi (ad esempio, per ragioni connesse alla difficoltà di reperimento nell'ambito della struttura di appartenenza di risorse umane idonee al predetto incarico), pur non potendosi escludere in assoluto il ricorrere di una siffatta evenienza, la soluzione di attribuire la titolarità di più gestioni ad un medesimo soggetto è da considerarsi adottabile solo in casi eccezionali e, comunque, in via assolutamente transitoria.

Tale circostanza dovrà necessariamente essere evidenziata nelle premesse del decreto di nomina del consegnatario.

#### **Alloggi prefettizi**

L'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al R.D. 26 ottobre 1933, n. 1937, prevede che *“i mobili e gli oggetti in dotazione agli alloggi prefettizi sono affidati al consegnatario dei mobili degli uffici della prefettura e vengono iscritti in apposito inventario da tenersi al corrente dal consegnatario stesso”*. Se ne deduce, pertanto, che il consegnatario dei mobili degli uffici della prefettura dovrà, di regola, tenere un'apposita scrittura inventariale anche per i beni in dotazione all'alloggio prefettizio, ma, dovendo essere titolare di una sola gestione, dovrà rendere un'unica contabilità, nella quale far confluire le variazioni alla consistenza di tutti i beni. In tal modo, l'inventario dei beni dell'alloggio prefettizio viene a configurarsi come scrittura di supporto, ancorché obbligatoria.

Di conseguenza, si rivela imprescindibile l'attribuzione, nell'ambito della stessa categoria, di un numero identificativo univoco (tanto per i beni inventariati quanto per i cosiddetti 'beni durevoli') per ciascuno dei beni in affidamento, indipendentemente dalla diversa destinazione d'uso (dotazione dell'ufficio o alloggio prefettizio). Al consegnatario in argomento va, quindi, attribuito un unico codice identificativo da parte della competente Ragioneria Territoriale. Se dovesse emergere che sono stati attivati due distinti codici identificativi, rispettivamente, del consegnatario degli uffici della prefettura e del consegnatario del coesistente alloggio prefettizio, le competenti Ragionerie Territoriali dovranno adottare le opportune iniziative, affinché i consegnatari interessati regolarizzino la propria gestione provvedendo ad unificare le gestioni di cui trattasi al fine di rendere un'unica contabilità.

### ***Titolare dell'Ufficio non dirigente***

Il comma 4 dell'art. 7 del *Regolamento* stabilisce che per gli uffici periferici, nel caso in cui il titolare dell'Ufficio non rivesta la qualifica dirigenziale, le funzioni di consegnatario sono svolte dallo stesso titolare o da altro funzionario dell'Ufficio. Dalla lettura di questo comma si evince che il titolare dell'Ufficio "*non dirigente*" che riveste anche la figura di consegnatario non ha l'obbligo di nominare un suo sostituto, ma certamente ne ha la facoltà. Rimane, quindi, sempre impregiudicata l'opportunità di nominare, con provvedimento formale, l'incarico di consegnatario e di sostituto consegnatario a suoi collaboratori.

### ***Consegnatari degli Uffici del Giudice di Pace***

Per quel che concerne le funzioni del Giudice di Pace, segnatamente ai profili relativi alla gestione dei beni mobili, la circolare n. 99564 del 27 luglio 2009 del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia, avente per oggetto "*Nomina dei consegnatari degli Uffici del Giudice di Pace. Rettifica della circolare del Capo Dipartimento Affari di Giustizia del 15 marzo 2006 "Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia", paragrafo 4.1*", ha diramato specifiche istruzioni in materia di consegnatari dei beni mobili statali assegnati agli Uffici del Giudice di Pace.

La stessa circolare ha precisato che le modalità di conferimento dell'incarico di consegnatario presso gli Uffici in argomento seguono le disposizioni recate dall'articolo 9 del *Regolamento*, laddove è prescritto che il consegnatario appartenga ai ruoli dell'Amministrazione che ha in dotazione i beni mobili. Tali indicazioni sono state condivise dal DRGS – circolare n. 33 del 29 dicembre 2009 – che ritiene, aderendo ad una interpretazione che armonizzi le disposizioni recate dall'articolo 7, comma 4, e dall'articolo 9 del *Regolamento*, che, il Giudice di Pace coordinatore, sebbene non possa essere ritenuto pleno *iure* "dirigente" – non debba assumere, ordinariamente, l'incarico di consegnatario, non potendosi ignorare che nella sua qualifica di pubblico funzionario onorario svolge, in quanto figura rapportabile al capo dell'ufficio, attività dirigenziali. Pertanto, dovrà essere individuato un dipendente appartenente all'ufficio stesso mediante l'adozione di un formale provvedimento di nomina da parte del Giudice di Pace coordinatore, nella sua veste di capo dell'ufficio.

***Il Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156***, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, ha disposto la nuova organizzazione sul territorio degli Uffici del Giudice di Pace. La delega, prevista dall'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, è volta a riorganizzare la complessiva distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari (commi da 2 a 5) e persegue il fine di riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari allo scopo di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza e detta specifici principi e i criteri direttivi per la riorganizzazione territoriale degli Uffici del Giudice di Pace.

Per quanto interessa la presente trattazione, vanno tenuti in debito conto i seguenti articoli del suindicato D. Lgs. n. 156/2012:

- ✓ L'articolo 1, che prevede la soppressione degli uffici indicati nell'allegata tabella A e stabilisce che le competenze territoriali degli uffici soppressi sono attribuite ai corrispondenti uffici indicati alla tabella B, ugualmente allegata allo schema di decreto.
- ✓ L'articolo 2, che individua le sedi degli uffici del giudice di pace e la relativa competenza territoriale e attribuisce al Governo il potere di istituire sedi distaccate oltre che di accorpare uffici esistenti.
- ✓ L'articolo 3, che riguarda la pubblicazione delle tabelle (degli uffici del giudici di pace soppressi, di quelli mantenuti in servizio e del loro ambito territoriale) nonché le richieste degli enti locali interessati alla conservazione degli uffici.

### ***Uffici del Giudice di Pace soppressi o accorpati***

Al fine di fornire utili indicazioni per superare i numerosi dubbi interpretativi in ordine agli adempimenti dei consegnatari dei beni mobili di proprietà dello Stato degli Uffici del Giudice di Pace soppressi o accorpati, si rappresenta quanto segue:

- ferma restando la necessità che il consegnatario uscente produca la contabilità di chiusura alla data della cessazione dell'ufficio, si ritiene che i beni mobili in dotazione agli Uffici del Giudice di Pace soppressi debbano essere trasferiti agli uffici che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 156/2012, ne hanno ereditato le competenze;
- nell'ipotesi in cui – ai sensi dell'art. 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo – gli enti locali interessati abbiano richiesto il mantenimento degli Uffici del Giudice di Pace di cui è proposta la soppressione, si reputa che i beni mobili statali in dotazione ai predetti uffici, in assenza di un'espressa previsione di legge che disponga diversamente, permangono nella proprietà dello Stato. In tal caso la detenzione dei beni in questione da parte dei nominati Comuni verrebbe a configurarsi quale comodato d'uso (ai sensi degli articoli 1803 e seguenti del codice civile), comportante una serie di obblighi e responsabilità del comodatario, sui quali, per maggior dettaglio, si rinvia alle istituzioni fornite con la circolare n. 43/RGS del 12 dicembre 2006 (visualizzabile nella home page del sito della Ragioneria Generale dello Stato [www.rgs.mef.gov.it](http://www.rgs.mef.gov.it) nella sezione Circolari).

Per quanto concerne, invece, i casi di accorpamento degli Uffici del Giudice di Pace, si è dell'avviso che non ricorrano le condizioni previste per i passaggi di consegne di cui all'art. 26 del *Regolamento*. Pertanto, in assenza di specifiche disposizioni normative, si illustrano le attività che i consegnatari uscenti e subentranti si ritiene opportuno debbano porre in essere al momento del trasferimento dei beni mobili di proprietà dello Stato dai cessanti Uffici del giudice di pace agli Uffici del Ministero della Giustizia (Tribunale o Uffici del giudice di pace) subentranti nella proprietà dei beni medesimi, ai sensi di quanto disposto nel citato art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 156/2012.

Il consegnatario cessante ed il subentrante, previa verifica e sottoscrizione delle scritture contabili tenute presso gli Uffici cessanti, effettuano, in contraddittorio, una materiale ricognizione dei beni mobili iscritti in inventario, dei beni durevoli e dei beni di facile consumo, redigendo, altresì, un apposito verbale attestante le predette operazioni.

Il consegnatario cessante, inoltre, procede al discarico dei beni dalle scritture contabili secondo le disposizioni del *Regolamento*; in particolare:

- a) compila, per i beni iscritti in inventario, i modelli 130PGS di scarico, che dovranno riportare il codice di movimentazione "D40" (trattandosi di trasferimento di beni ad altro ufficio della stessa amministrazione);
- b) compila e sottoscrive, per ogni categoria di beni durevoli e di facile consumo, appositi elenchi utilizzati, altresì, successivamente dal consegnatario subentrante come documento giustificativo per la presa in carico dei predetti beni nelle proprie scritture contabili.

Il consegnatario subentrante procederà, ai sensi del succitato *Regolamento*, alla presa in carico dei beni sui propri registri contabili compilando, per i beni in inventario, i modelli 130 PGS di carico (con codice di movimentazione "A40"), ed utilizzando gli elenchi ricevuti dal consegnatario cessante per la presa in carico dei beni durevoli e di facile consumo.

I consegnatari che si avvalgono dell'applicativo GE.CO., invece, procederanno alle operazioni di carico e scarico dei beni (inventariati, durevoli e di facile consumo) attraverso l'utilizzo di tale applicativo informatico.

Ad ogni buon fine, si rammenta che i consegnatari cessati dovranno presentare alla competente Ragioneria Territoriale le contabilità dei beni mobili per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio e la data di intervenuto trasferimento degli stessi, mentre i consegnatari che hanno ricevuto in carico i beni presenteranno, a loro volta, la contabilità dei beni mobili dell'intero esercizio, comprensiva dei beni dei consegnatari degli Uffici del Giudice di Pace di pace cessati.

Qualora le predette operazioni di passaggio dei beni si siano concluse dopo il termine del 31/12/2015, i consegnatari degli Uffici del Giudice di Pace soppressi avranno l'obbligo di procedere alle operazioni di rinnovo inventariale, ai sensi della circolare del DRGS n. 26 del 9 settembre 2015

ed all'invio del nuovo inventario, con riferimento alla data del 31/12/2015, con la prevista documentazione, alla Ragioneria Territoriale competente entro il termine del 15 febbraio 2016. In quest'ultimo caso, i consegnatari degli Uffici del Giudice di Pace soppressi dovranno procedere a rendicontare i beni mobili alla Ragioneria Territoriale anche per il periodo dal 1° gennaio 2016 alla data definitiva del passaggio dei beni agli Uffici del Ministero della Giustizia (Tribunale o Uffici del giudice di pace) subentranti individuati dal D. Lgs. n. 156/2012.

### ***Uffici dei Commissariati di Pubblica Sicurezza***

Stante le prescrizioni recate dall'articolo 7, comma 4, del *Regolamento*, le quali statuiscono che, nel caso in cui il titolare dell'ufficio non rivesta qualifica dirigenziale, come può accadere appunto nei Commissariati di Pubblica Sicurezza, *le funzioni di consegnatario sono svolte dallo stesso titolare o da altro funzionario dell'ufficio* che nella fattispecie in argomento non è obbligatorio che il consegnatario coincida con il titolare dell'Ufficio stesso.

### ***I provvedimenti di incarico di consegnatario, di sub-consegnatario e di sostituto consegnatario.***

I citati provvedimenti, ai sensi dell'art. 8 del *Regolamento*, vanno trasmessi in copia alla Ragioneria Territoriale competente per territorio, nonché alla competente Sezione Giurisdizionale regionale della Corte dei Conti. In considerazione delle responsabilità e delle funzioni attribuite ai dirigenti dal D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la RGS ha ritenuto che sia venuta meno ogni verifica da parte del competente ufficio di riscontro intesa ad accertare il possesso in capo al personale incaricato dei requisiti richiesti dall'art. 9 del *Regolamento*. Pertanto, è stato abrogato il visto della Ragioneria Territoriale sui provvedimenti di nomina e la relativa registrazione della Corte dei Conti, già previsti dal D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718, di approvazione del regolamento per i cassieri e dei consegnatari delle Amministrazioni dello Stato.

***Il Vice consegnatario.*** Il *Regolamento* non prevede in via generale la figura del vice consegnatario.

### ***La durata degli incarichi***

L'articolo 9 disciplina in ordine alla durata degli incarichi. Il vigente regolamento, a differenza del D.P.R. n. 718/79 che non prevedeva alcun limite per il rinnovo dell'incarico, ha stabilito che l'incarico di consegnatario non può eccedere la durata di cinque anni e può essere rinnovato una sola volta.

*La circolare del DRGS n. 33 del 29 dicembre 2009* ha fornito alcuni chiarimenti in merito ad alcuni dubbi interpretativi in merito alla durata degli incarichi.

Nel caso in cui un consegnatario risultasse già in carica all'entrata in vigore del *Regolamento*, fermo restando che rimane nella discrezionalità dell'Amministrazione competente stabilire la durata dell'incarico che intende attribuire in funzione del soddisfacimento delle concrete esigenze di carattere istituzionale, il predetto limite massimo di dieci anni continuativi decorre dal 12 gennaio 2003, giorno di entrata in vigore del menzionato decreto presidenziale e, quindi, spirare in data 11 gennaio 2013. Qualora un consegnatario avesse assunto l'incarico prima del 12 gennaio 2003 ed esercitasse la funzione in modo continuativo ormai da oltre un decennio, ragioni di opportunità suggeriscono di valutare, comunque, la nomina di un altro dipendente che possa espletare le funzioni di consegnatario dei beni mobili di proprietà dello Stato.

### ***Avvicendamento delle funzioni tra consegnatario e sostituto consegnatario***

In merito, poi, alla possibilità di poter avvicendare nell'esercizio delle funzioni il consegnatario e il sostituto consegnatario, magari alla scadenza dell'incarico, il DRGS ritiene che in base alla normativa vigente non sussistano elementi ostativi a tale avvicendamento, atteso che l'incarico di sostituto consegnatario non comporta funzioni operative in via continuativa, ma solo a titolo del tutto eventuale e sporadico.

### ***Qualifica funzionale del consegnatario e del sostituto consegnatario***

La qualifica funzionale richiesta al personale incaricato della funzione di consegnatario, ai sensi dell'art. 9 del *Regolamento*, è Area funzionale B – posizione economica B2 o B3, ora Area seconda, F2 o F3, ovvero area funzionale C – posizione economica C1 o C2, ora Area terza, F1 o F3, avente

un'anzianità di almeno tre anni di effettivo servizio nell'area funzionale richiesta ed appartenga ai ruoli dell'amministrazione cui sono dati o appartengono i beni mobili. I sostituti e i sub-consegnatari devono appartenere agli stessi ruoli e alla stesa qualifica funzionale degli agenti titolari.

Volendo dare una rigorosa interpretazione letterale della norma in proposito, sarebbe da escludere la possibilità di affidare i predetti incarichi a dipendenti che rivestano le posizioni C3, C3 Super, C1 Super o B3 Super (ora, rispettivamente: Area III/F4, Area III/F5, Area III/F2, Area II/F4), in quanto non espressamente indicate nel citato articolo 9. Tra l'altro, l'attribuzione delle predette posizioni Super non ha riflessi relativamente agli aspetti giuridici delle funzioni svolte, trattandosi di una mera progressione economica nell'ambito della qualifica di appartenenza. Detta esclusione a priori, pertanto, potrebbe determinare seri ostacoli gestionali in particolar modo in alcuni uffici periferici di piccole dimensioni e con pochi dipendenti. Per le medesime ragioni, ugualmente problematica si rivelerebbe l'applicazione, in senso letterale, della disposizione di cui al citato comma 3, che richiede la stessa qualifica di appartenenza per i consegnatari, i sostituti e i sub-consegnatari. Con la circolare n. 30 dell'8 ottobre 2007, il DRGS ha ritenuto che, da un punto di vista giuridico, non sussistano insormontabili circostanze ostative ad attribuire la funzione di consegnatario anche ai funzionari aventi qualifica C3. Per quanto attiene alla necessità che il sostituto consegnatario rivesta la medesima qualifica dell'agente titolare, il DRGS ritiene che la norma sostanzialmente voglia impedire, salvo casi eccezionali da motivare adeguatamente, che i sostituti e i sub-consegnatari abbiano qualifica funzionale o posizione superiore a quella del consegnatario titolare.

#### ***Normativa di riferimento***

- ✓ R.D. 26 ottobre 1933, n. 1937;
- ✓ Artt. 6 e segg. del *Regolamento*;
- ✓ Circ. RGS dell'8 ottobre 2007, n. 30;
- ✓ Circ. Ministero della Giustizia del 27 luglio 2009, n. 99564
- ✓ Circ. RGS del 29 dicembre 2009, n. 33.